

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 439

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»

(Parere ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2004)

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo concernente "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Relazione illustrativa

L'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore ed ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 della legge stessa un decreto legislativo al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola - lavoro. Tale modalità di realizzazione del percorso formativo è attuata e valutata - come precisa la norma delegante - dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenza spendibili nel mercato del lavoro.

Il citato articolo prevede, inoltre, che il decreto legislativo debba essere emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro.

Il presente schema di decreto legislativo intende dare attuazione alla delega legislativa in questione, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati, dallo stesso articolo 4, nelle lettere a), b) e c) del comma 1 e nel comma 2..

Il testo dello schema si compone di nove articoli

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto del provvedimento definendo, al primo comma, il concetto di alternanza scuola - lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo.

Possono avvalersi di tale percorso formativo gli studenti dal quindicesimo al diciottesimo anno di età che frequentano il sistema dei licei o il sistema dell'istruzione e formazione professionale nell'esercizio del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni..



Il secondo comma, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 lett. a) della legge di delega, stabilisce che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore. Lo stesso comma precisa che i periodi di lavoro nei percorsi in alternanza non costituiscono, per gli studenti, rapporto individuale di lavoro.

L'articolo 2 ha per oggetto le indicazioni circa le finalità dell'alternanza scuola - lavoro. L'articolo individua quindi, al comma 1, le finalità perseguite dal percorso in alternanza scuola - lavoro e, nel comma 2, prevede l'istituzione di un apposito Comitato Nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola - lavoro. In proposito è da aggiungere che le spese di funzionamento del predetto Comitato gravano sugli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3 rinvia ad apposite convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e formative e gli altri soggetti indicati all'articolo 1 comma due la regolamentazione dei rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza.

L'articolo 4 detta norme sull'organizzazione didattica.

Il comma 1 articola i percorsi in alternanza in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano nell'ambito delle convenzioni previste dall'articolo 3.

I successivi commi 2, 3 e 4 stabiliscono che tali esperienze di lavoro, svolte anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, sono articolate secondo criteri di gradualità e progressività e sono dimensionate tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Il comma 5 dispone che per i soggetti disabili le esperienze di lavoro siano dimensionate in modo da promuovere la loro autonomia e il loro inserimento nel mercato del lavoro.



L'articolo 5 regola le funzioni, il ruolo ed i compiti del sistema tutoriale, costituito dalle due figure del tutor formativo interno all'istituzione scolastica o formativa e del tutor formativo esterno alla stessa, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica.

Il comma 4 prevede in particolare, nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente, il riconoscimento dei compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, nonché del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola - lavoro.

L'articolo 6 detta norme sulla valutazione, sulla certificazione e sul riconoscimento dei crediti. Esso in applicazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge delega, attribuisce la valutazione al fine della progressione nel percorso scolastico formativo intrapreso all'istituzione scolastica o formativa che si avvale a tal fine anche delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, il rilascio da parte dell'istituzione scolastica o formativa di una certificazione supplementare attestante le competenze spendibili sul mercato del lavoro, il cui modello da adottare a livello nazionale sarà definito da un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 7 riguarda i percorsi integrati. Esso, in sostanza, riporta le enunciazioni contenute nell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge - delega e ribadisce la possibilità, nell'ambito dell'alternanza, di realizzare percorsi integrati tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni scolastiche e formative del sistema dell'istruzione e formazione professionale.

L'articolo 8 indica le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto.

L'articolo prevede in particolare, al comma 1, la destinazione agli interventi nel sistema dell'istruzione, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e, per un importo di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005, a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. L'articolo prevede inoltre, per la realizzazione degli interventi nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, il concorso, **nella percentuale stabilita nella programmazione regionale**, delle risorse destinate ai percorsi di formazione professionale, a valere sugli stanziamenti previsti



dall'articolo 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n.144. Al potenziamento degli interventi infine concorrono le ulteriori eventuali risorse stanziare dal Ministero delle attività produttive nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione Europea.

Per il potenziamento degli interventi sono poi previste eventuali ulteriori risorse stanziare dal Ministero delle Attività Produttive o da altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 9 detta la disciplina transitoria. Esso prevede, nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione del secondo ciclo, la possibilità di realizzare percorsi in alternanza negli istituti di istruzione secondaria superiore previsti dall'attuale ordinamento. Tale disposizione risponde anche agli impegni assunti dall'Italia in sede europea per promuovere il più ampio ed organico raccordo tra scuola e mondo del lavoro. L'articolo prevede inoltre, sempre nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi relativi al secondo ciclo, la definizione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni in alternanza nell'ambito del sistema della formazione professionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di decreto legislativo concernente "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in applicazione dell'articolo 4 della legge delega 21 marzo 2003, n.53, per disciplinare le modalità di realizzazione dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro, è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2004.

Lo schema di decreto è stato successivamente trasmesso alla Conferenza Unificata il 3 giugno 2004, per l'acquisizione della prescritta intesa; già in data 23 giugno 2004 si è tenuta la prima riunione tecnica sul provvedimento; a questa è seguito un incontro tecnico-politico in cui gli Enti locali hanno formalizzato una prima e non definitiva proposta emendativa al testo, in parte condivisa dal MIUR.

La successiva Conferenza Unificata del 29 luglio 2004, al cui ordine del giorno era iscritto il provvedimento, non si è tenuta e pertanto la discussione è stata rinviata alla seduta del 23 settembre 2004. In tale seduta, i Presidenti delle Regioni e i rappresentanti degli Enti locali hanno preso atto che da tale data sarebbe decorso il termine di 30 giorni per il raggiungimento dell'intesa, richiamando tuttavia l'esigenza di un approfondimento prioritario sul Piano programmatico degli interventi finanziari, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n.53/03, nonché di un connesso approfondimento circa i costi della riforma.

In data 5 ottobre 2004 si è infine tenuta una riunione tecnica per l'approfondimento del Piano programmatico degli interventi finanziari che non ha tuttavia permesso l'approvazione dello stesso in tempi brevi. Le Regioni e gli Enti locali, hanno in tale sede affermato di considerare l'approvazione del Piano programmatico degli interventi finanziari condizione necessaria per poter proseguire la discussione del provvedimento in oggetto, e di contestare, di conseguenza, la quantificazione degli oneri operata dalla relazione tecnica del decreto legislativo.

Per tali ragioni, esse hanno successivamente espresso, nella seduta della Conferenza Unificata del 14 ottobre u.s., la mancata intesa relativamente allo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

schema di decreto legislativo in esame. In particolare, le Regioni hanno espresso il parere di mancata intesa sullo schema proposto e l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno chiesto il rinvio dell'espressione dell'intesa.

Quali ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sono state addotte le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) la mancata previa intesa sul Piano Programmatico previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n.53/2003;
- b) l'asserita insufficienza della prevista copertura degli oneri.

Tali pregiudiziali, ad avviso del MIUR, appaiono infondate in quanto:

a) il Piano programmatico degli interventi finanziari non può condizionare l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, dal momento che il Piano è predisposto a sostegno di una serie di iniziative finalizzate, oltre che alla attuazione della legge n.53/03, anche al complessivo miglioramento e riqualificazione della scuola.

E' la stessa legge delega, quindi, che non configura l'adozione del piano come un adempimento preliminare e condizionante il suo esercizio, ma più propriamente come un intervento finanziario volto a sostenere e supportare il quadro complessivo di riforma della scuola. Ciò che è condizionante, per l'emanazione dei decreti legislativi la cui attuazione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è invece, a norma dell'articolo 7, comma 8 della legge n.53/03, che le leggi finanziarie abbiano provveduto a stanziare le risorse finanziarie allo scopo destinate, cosa che nella specie è avvenuta.

b) gli oneri sono stati scrupolosamente quantificati dal Ministero dell'istruzione, verificati dal Ministero dell'economia e coperti con una quota dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria 24 dicembre 2003, n.350.

La rilevanza assorbente attribuita alle questioni pregiudiziali ha fatto sì che non vi fossero, da parte delle Regioni e degli Enti locali, sostanziali contributi nel merito della formulazione delle norme, se non limitati a un primo documento non definitivo depositato nel corso dell'incontro tecnico-politico del 21 luglio 2004.

Non vi è stata quindi la possibilità per il MIUR di valutare definitive proposte emendative. Tuttavia, sulla base dei documenti provvisori, il MIUR ha dichiarato, con note in data 22 luglio e 27 luglio 2004, la propria disponibilità ad apportare gli emendamenti, significativi ed importanti, di cui all'allegato A.

Per le considerazioni suesposte, si ritiene che lo schema di decreto già approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare in data 21 maggio 2004





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

vada sottoposto al parere del Parlamento, per la successiva approvazione in via definitiva, pur essendo stata negata l'intesa, per i seguenti motivi:

- 1) le pregiudiziali delle Regioni e degli Enti locali appaiono del tutto infondate per le ragioni sopra illustrate;
- 2) l'atteggiamento tenuto dalle Regioni e dagli Enti locali che hanno impiegato dal 3 giugno al 14 ottobre (circa quattro mesi e mezzo) per l'esame dello schema, senza entrare nel merito ma trincerandosi dietro le suddette pregiudiziali non ha consentito che si realizzasse un approfondito confronto nel merito;
- 3) l'intesa è stata richiesta in quanto prevista dalla legge n.53/2003, ma non è costituzionalmente necessaria dal momento che si tratta di competenze esclusive statali (v. Sentenza Corte Costituzionale n.303 del 2003). Pertanto, in materia è applicabile l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n.281/97 che consente al Governo, qualora non si raggiunga l'intesa, di procedere con deliberazione motivata;
- 4) il provvedimento riveste essenziale importanza ai fini della riforma della scuola.

Ed invero il decreto legislativo relativo all'alternanza scuola-lavoro consente ai giovani tra i 15 e i 18 anni di compiere il percorso formativo in alternanza attraverso una struttura flessibile e articolata in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. In tal modo la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi verrà arricchita con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; si favorirà l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali; si realizzerà un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro; si correlerà sempre di più l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Premesso quanto sopra, si fa presente che allo schema di provvedimento che si sottopone nuovamente al Consiglio dei Ministri sono stati apportati gli emendamenti sui quali il MIUR si è espresso positivamente in sede di Conferenza Unificata (allegato A), così da superare, per quanto possibile, le criticità rilevate dalle Regioni e dagli Enti locali, pur nei limiti di un esame che, come sopra si è detto, non ha potuto essere realmente approfondito nel merito.

Per quanto riguarda l'impianto generale e l'articolazione del provvedimento si fa riferimento alla relazione illustrativa a suo tempo trasmessa unitamente allo schema approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2004. Con la presente relazione si dà ora conto delle modifiche apportate al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, al fine di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

tenere conto e di dare soluzione, per quanto possibile, alle criticità rappresentate dalla Conferenza Unificata. Le modifiche apportate al testo originario sono state evidenziate in grassetto.

1. Nelle premesse si è fatto espresso riferimento alla mancata intesa in sede di Conferenza Unificata ed è stata esplicitata la motivazione per la quale il MIUR ritiene necessario attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.281/1997; si è fatto inoltre riferimento alla conseguente nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, necessaria per l'invio del provvedimento all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.
2. All'articolo 1, comma 1, accogliendo la proposta delle Regioni, sono stati introdotti gli incisi *"di seguito denominata alternanza"*, *"dei corsi"*, *"con la predetta modalità"*, *"di periodi"* e, alla fine del periodo, è stata aggiunta la specificazione *"sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa"*; sono inoltre state cassate le parole *"nell'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni"*; sono stati infine cassati i commi 3 e 4. Ciò al fine di migliorare la formulazione del testo sotto il profilo letterale e sistematico.
3. Per i medesimi motivi, all'articolo 2, comma 1, è stata accolta la richiesta delle Regioni ed è stata modificata la lettera a), inserendo la specificazione *"rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo"*; è stato inoltre cassato il comma 2.
4. All'articolo 3, comma 1, aderendo alle richieste delle Regioni, sono state aggiunte, alla fine del periodo, le parole *"secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo"* ed il comma 3 è stato interamente riformulato. Ciò al fine di migliorare la formulazione del testo anche sotto il profilo sistematico-formale.
5. All'articolo 4, comma 5, è stata inserita la dizione *"anche ai fini dell'inserimento"*, al fine di chiarire meglio la finalità e gli obiettivi della norma.
6. All'articolo 5, sempre accogliendo le richieste delle Regioni, è stata modificata la rubrica con la dizione *"Funzione tutoriale"* e sono state inserite, ai commi 1 e 2, le parole *"la funzione"* e *"docente"*; è stato invece interamente cassato il comma 5. Anche tali modifiche sono state introdotte per migliorare la formulazione complessiva e la logica sistemica del provvedimento.
7. All'articolo 6, non si è ritenuto invece possibile accogliere la richiesta di cassare i commi 2 e 3, in quanto ciò avrebbe alterato i contenuti sostanziali del testo; quanto alla richiesta di cassare il comma 4, questo è stato cassato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dall'articolo, ed è stato riportato in forma più sintetica nell'articolo 3, comma 3, lettera e).

8. Per i medesimi motivi non si è ritenuto parimenti possibile cassare l'intero articolo 7, come richiesto dalle Regioni, ma è stata accettata la proposta di inserire l'articolo 7-bis (rubricato ora come articolo 8), nel quale si specifica che sono fatte salve le competenze esercitate in materia dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome, in base ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alle legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

9. Relativamente all'articolo 9, non sono state ritenute accoglibili le proposte di modifica avanzate dalle Regioni e dall'UPI, ma si è ritenuto opportuno invece inserire l'articolo 8-bis (rubricato ora come articolo 10), che detta la disciplina per il coordinamento delle competenze in materia e lo svolgimento delle attività d'interesse comune, mediante la stipula di appositi accordi in sede di Conferenza Unificata. Ciò al fine di consentire la formulazione di regole generali comuni, condivise anche dagli Enti Locali.

10. Circa l'articolo 11, non si è ritenuto di accogliere la proposta delle Regioni di eliminare, al comma 2, il riferimento alle Province Autonome, considerato che anch'esse sono titolari di competenze in materia di istruzione e formazione.

Si fa infine presente che le modifiche apportate allo schema di provvedimento in esame non determinano nuove o maggiori spese e, quindi, non viene redatta una nuova relazione tecnico-finanziaria.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLO SCHEMA DI
DECRETO LEGISLATIVO SULL'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO (ART. 4 DELLA LEGGE N. 53/2003).**

Con lo schema di decreto legislativo sopra indicato, da adottare ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, è disciplinata l'alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo scolastico (studenti dai 15 ai 18 anni), sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Il percorso dell'alternanza scuola-lavoro sostanzialmente si realizza da parte degli alunni interessati con la frequenza di corsi integrati, progettati d'intesa tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale.

Sulla base delle esperienze ad oggi realizzate, in via sperimentale, il costo di ciascun corso viene riferito ad un gruppo composto mediamente da 24 allievi, distribuiti su dieci imprese, per un modulo di alternanza di 180 ore, nelle quali sono comprese venti ore di lezioni preparatorie svolte da esperti esterni alla scuola e 160 ore di tirocinio in azienda, corrispondenti mediamente a quattro settimane.

Più precisamente, il costo è così determinato:

Docenze da parte di esperti esterni (costo orario massimo onnicomprensivo: 52 euro)	1.040,00 € (per venti ore)
Tutor formativo interno (art. 5, comma 4) (costo orario massimo onnicomprensivo: 28 euro)	5.200,00 € (200 ore compl.)
Assicurazioni allievi, materiali didattici, spese di vitto e trasporto, spese generali	4.760,00 €
Totale	11.000,00 €

Il predetto importo di euro 11.000, come sopra determinato, deve essere incrementato di circa il 15% per i costi riferiti all'attività di progettazione, raccolta e analisi dei dati del territorio, verifica e valutazione finale, qualora



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

non sia possibile far ricorso ad altri strumenti (es. una diversa utilizzazione delle risorse professionali ecc.), pari ad euro 1.650.

Sono inoltre da includere i costi per le misure di sostegno a carattere generale, che non gravano sul singolo corso, ma che attengono al piano di attuazione nel suo complesso, e riguardano, principalmente, la definizione di modelli organizzativi, la produzione di specifici materiali didattici, la formazione dei tutor scolastici ed aziendali. Detti costi rapportati al singolo corso si stimano in 550 euro, ossia a circa il 5% del suddetto importo di euro 11.000.

Conclusivamente il costo di ciascun corso è stimato in complessivi euro 13.200.

Relativamente all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento, a livello nazionale, del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'art.2, comma 2, si ipotizza che lo stesso sarà composto di circa 25 unità in rappresentanza delle Regioni, delle Parti sociali e di specializzati Centri di ricerca, nonché da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche coinvolte e da qualificati esperti di settore. Le riunioni si prevedono nel numero di circa cinque per ciascun anno di funzionamento e per la partecipazione alle stesse nessun compenso è dovuto ai componenti. Agli aventi diritto sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia per una spesa annua complessiva di circa € 15.500, come appresso evidenziato:

numero membri del Comitato: 25 unità di cui:

- 5 provenienti da lunghe distanze con diritto al trattamento di missione (rimborso spese di viaggio, pernottamento massimo per una sola notte, pasti e corresponsione 1/3 indennità di missione: costo ipotizzato Euro 400 pro capite);
- costo partecipanti per ciascuna riunione: Euro 2.000
- 10 con diritto al solo rimborso delle spese di viaggio in quanto si ipotizza una distanza, dalla sede di servizio, inferiore a quattro ore di viaggio, missione oraria ed eventuale rimborso pasti: costo ipotizzato Euro 100 pro capite;
- costo partecipanti per ciascuna riunione: Euro 1.000.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- 10 non aventi diritto ad alcun rimborso, in quanto in servizio nella località sede del Comitato medesimo.

Riunioni previste: n. 5 per ciascun anno di funzionamento.

Spese di funzionamento (materiali di consumo, di cancelleria, di conservazione e catalogazione degli atti, ecc.): costo previsto: Euro 500.

Riepilogo dei costi per il funzionamento del Comitato:

Euro 2.000 x 5 = Euro 10.000

Euro 1.000 x 5 = Euro 5.000

Euro 500

Totale: Euro 15.500

Tenuto conto che l'art. 8, comma 1, destina agli interventi di alternanza scuola-lavoro realizzati nel sistema dell'istruzione la somma di 30.000.000 di euro, ne consegue che, sottratta la spesa di euro 15.500 relativa al funzionamento del Comitato nazionale di cui all'art. 2, comma 2, del provvedimento, possono essere attivati annualmente circa 2.272 corsi.

Riepilogo complessivo dei costi sulla base delle risorse disponibili

- ❖ Costo dei corsi attivabili Euro 29.984.500
- ❖ Costo per il funzionamento del Comitato Euro 15.500

TOTALE Euro 30.000.000

Tenuto conto dei tempi necessari per il completamento dell'iter del provvedimento, è da ritenere che l'onere complessivo sopraindicato decorrerà soltanto dall'anno 2005. Conseguentemente si quantifica, per ciascuno degli anni sottoindicati, nei termini seguenti l'onere complessivo:

anni	2004	2005	2006
spesa	€ 10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00



Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

relazione tecnica 12.5.04

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

I. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Lo schema di decreto legislativo attua la delega prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". Tale articolo autorizza il governo ad emanare un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive per assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.

b) Analisi del quadro normativo.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ha previsto all'articolo 4 una delega specifica per la disciplina dell'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione del percorso formativo che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Il presente provvedimento pertanto consente ai giovani tra i 15 e i 18 anni di compiere il percorso formativo in alternanza attraverso una struttura flessibile e articolata in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Tali periodi verranno progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative, in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

c) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo non incide in alcun modo su leggi e regolamenti vigenti.

d) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.*

Lo schema di decreto legislativo definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, materia che si colloca pienamente nell'ambito delle competenze statali ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

f) *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Per quanto detto sub e), non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.*

Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli dello schema di decreto legislativo.

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti e individuazione di effetti abrogativi impliciti.*

Lo schema di decreto legislativo non introduce né esplicitamente né implicitamente modificazioni o integrazioni a disposizioni vigenti.

3. Ulteriori elementi

a) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento risulta presentato il sottotato atto parlamentare:

A.C. 3967 (GIOVANNI BIANCHI e altri).





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Destinatari dell'intervento

Destinatari diretti dell'intervento normativo sono gli studenti dai 15 ai 18 anni iscritti ad una istituzione del sistema dei licei o dell'istruzione e formazione professionale. Sono coinvolte, oltre alle istituzioni scolastiche e formative, anche le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e gli enti pubblici e privati anche del terzo settore.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il disegno di legge si pone l'obiettivo di garantire agli studenti interessati la possibilità di espletare l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di lavoro. I ragazzi che ne faranno richiesta potranno partecipare ad un vero e proprio stage di apprendimento in situazione lavorativa che permetterà loro di affiancare la formazione teorica con la pratica lavorativa.

In tal modo:

- la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi verrà arricchita con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- si favorirà l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali;
- si realizzerà un collegamento organico tra le istituzioni scolastiche e formative e il mondo del lavoro;
- si correlerà sempre di più l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

c) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Il provvedimento non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del provvedimento.

Verrà invece istituito un apposito Comitato Nazionale con compiti di monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. In tale Comitato è assicurata la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

PROVVEDIMENTO PROPOSTO								
Titolo e tipologia (*)								
DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53								
<table border="1"> <tr> <td>d.d.l. cost.</td> <td>d.d.l. ord.</td> <td>Decreto-legge</td> <td>d. lgs.</td> <td>D.P.R.</td> <td>D.P.C.M.</td> <td>D.M.</td> <td>altro</td> </tr> </table>	d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	Decreto-legge	d. lgs.	D.P.R.	D.P.C.M.	D.M.	altro
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	Decreto-legge	d. lgs.	D.P.R.	D.P.C.M.	D.M.	altro	

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	nuovo	G.M./G.S. e macro-area di riferimento (**)
	descrizione	
179	REALIZZAZIONE DI NUOVA RIFORMA PROGETTATA, ATTUATA E VERIFICATA DA CHI NELLA SCUOLA VIVE E LAVORA: INSEGNANTI, FAMIGLIE, STUDENTI.	G.S. - 4

(**) G.M. = Grande Missione; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			secondarie		
tipo	Data	numero	tipo	data	numero
LEGGE	28 MARZO 2003	53			

STANZIAMENTI DI BILANCIO							
e.f. 2004		e.f. 2005		e.f. 2006		event. Oneri a regime	
cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo
	10.000.000 €		30.000.000 €		30.000.000 €		30.000.000 €

(***) Indicare se si tratta di fondi in conto competenza ⊕ ovvero in conto residui ⊖

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI		
tipo	contenuto	scadenza





ALLEGATO A

Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
On. Valentino Sprias

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO DI REGISTRAZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME	
27 LUG. 2004	
Prot. n.	4355
Rif.	4-4-1-100

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULL'ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO
MODIFICHE EMENDATIVE PROPOSTE DALLE REGIONI E
DALL'UPI.**

CONFERENZA UNIFICATA - 29 LUGLIO 2004

In relazione alle modifiche allo schema di decreto legislativo sull'alternanza scuola-lavoro, proposte dalle Regioni e dall'UPI, si fa presente quanto segue (le parti modificate del testo del Governo sono riportate in grassetto):

Articolo 1

Si accolgono le modifiche proposte dalle Regioni.

Conseguentemente il comma 1 risulta così riformulato:

1. -Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono svolgere, con la predetta modalità, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

Comma 2.

Non si ritiene di accogliere l'integrazione, all'inizio del comma stesso chiesta dall'UPI. Ciò in quanto le competenze programmatiche delle Regioni e delle Province autonome in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa sono già salvaguardate nell'articolo 3 comma 1.

Si accetta la richiesta delle Regioni di sopprimere i commi 3 e 4.





Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Articolo 2

Si accolgono le osservazioni delle Regioni, specificando al comma 1, lett. a) il riferimento a "equivalenti" e differendo al successivo art. 3 i compiti del Comitato. Conseguentemente la lettera a) risulta così riformulata:

- a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

Per quanto riguarda il comma 2 esso è stato spostato al successivo articolo 3, come comma 2.

Articolo 3.

Si accolgono gran parte delle integrazioni chieste dalle Regioni, compresa quella relativa alla rubrica dell'articolo.

L'articolo risulta così riformulato:

Articolo 3

Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Fermo restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, un apposito comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. (ex articolo 1, comma 2 del testo del Governo)





*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSCRITTO DI STATO

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
 - a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
 - b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza;
 - c) i requisiti che i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza;
 - d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
 - e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Non si comprende la ragione della modifica al comma 1 chiesta dall'UPI, in quanto nello stesso comma 1 sono già salvaguardate le competenze programmatiche delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche all'articolo 3 chieste dall'UPI, non si ritiene di accoglierle e si rinvia alla nuova formulazione dell'articolo 3.

Articolo 4.

Non si ritiene di accettare le modifiche proposte dalle Regioni, ad eccezione della specificazione al comma 5, in quanto l'articolo tratta dell'organizzazione didattica dei percorsi.

Il comma 5 risulta così riformulato:

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.





*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Articolo 5.

Si accolgono le richieste di modifica, della rubrica e dei commi 1 e 2, chieste dalle Regioni. La rubrica e i commi 1 e 2 risultano pertanto così riformulate:

**Articolo 5
Funzione tutoriale**

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

Si accoglie la richiesta formulata dalle Regioni e dall'UPI di sopprimere il comma 5.

Articolo 6.

Non si ritiene di accogliere la richiesta delle Regioni di sopprimere i commi 2 e 3. Quanto alla soppressione del comma 4, richiesta anche dall'UPI, il comma stesso è stato mantenuto con l'unica variante di spostare, in forma più sintetica, il secondo periodo del comma, nell'articolo 3, come lettera e) del comma 3.

Articolo 7.

Non si ritiene di poter accettare la soppressione dell'articolo in quanto esso è una fedele riproposizione della legge (art. 4, comma 1, lettera a) secondo periodo) che soltanto nell'ambito dell'alternanza prevede la realizzazione di questi specifici percorsi.

Si accetta la proposta di inserimento dell'articolo 7bis, che risulta pertanto così formulato:





*Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca*
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Articolo 7 bis
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 8.

Non si ritiene opportuno inserire l'emendamento proposto dalle Regioni atteso che al comma 3 lettera b) dell'articolo 3 è stata individuata la sede per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse.

Quanto alla richiesta dell'UPI, di individuare le risorse finanziarie aggiuntive, si deve far presente che la generalizzazione dell'alternanza a tutte le scuole non può che essere graduale, e che pertanto l'avvio della realizzazione dei percorsi in alternanza non può che essere realizzato sulla base delle risorse attualmente destinabili a tale istituto.

Articolo 8-bis

E' stato inserito l'articolo 8-bis, che prevede un apposito accordo tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per il coordinamento delle rispettive competenze esercitate per la realizzazione dell'alternanza. L'articolo risulta così formulato:

Articolo 8-bis

Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

Articolo 9.

Non si comprende la ragione della richiesta soppressione del riferimento alle Province autonome, dal momento che queste anch'esse sono titolari delle competenze legislative in materia di istruzione e formazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro";

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTA la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

SENTITE le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

CONSIDERATO che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 ha espresso la mancata intesa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RITENUTO necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata "alternanza", come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono svolgere, con la predetta modalità, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Art. 2

Finalità dell'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
 - a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
 - b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
 - c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
 - d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
 - e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.



Art. 3

Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
 - a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
 - b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza;
 - c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza;
 - d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art.4

Organizzazione didattica

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.



Art.5

Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza *la funzione* tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La *funzione* tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o formativa.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.

Art. 6

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 7

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art.9 **Risorse**

1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziare dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.

Art.10 **Coordinamento delle competenze**

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

Art.11 **Disciplina transitoria**

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, sullo schema di decreto legislativo concernente "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Repertorio Atti n. 774 del 14 ottobre 2004.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 14 ottobre 2004:

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante " Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'art. 4, comma 1;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21 maggio 2004 e trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2004;

CONSIDERATO che, nell'incontro tecnico del 23 giugno 2004, le Regioni, congiuntamente ad ANCI e UPI, hanno espresso una prima serie di considerazioni e rilievi sugli aspetti di maggiore criticità del provvedimento e che, pertanto, si è convenuto sull'opportunità di un approfondimento tecnico-politico;

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico-politico del 21 luglio 2004, nel corso del quale le Regioni e l'UPI hanno formalizzato, in distinti documenti, proposte emendative al testo, che il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è riservato di valutare;

VISTA la nota del 27 luglio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha inviato un documento (All. sub A) con il quale ha recepito alcune delle richieste delle Regioni e dell'UPI formulate nel citato incontro tecnico politico;

RILEVATO che il punto è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 29 luglio 2004 e che la stessa non ha avuto luogo;

CONSIDERATO che l'argomento in esame è stato iscritto all'ordine del giorno di questa Conferenza del 23 settembre 2004 e che, in corso di seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e i Rappresentanti delle Istituzioni locali, considerando prioritario un approfondimento in sede tecnica sul Piano programmatico degli interventi finanziari, previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53, hanno concordato con il Governo la decorrenza del termine dei trenta giorni per il raggiungimento dell'intesa;

RILEVATO che, in data 5 ottobre 2004, si è tenuta un riunione tecnica per l'approfondimento del Piano programmatico degli interventi finanziari;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso la mancata intesa sullo schema di decreto in oggetto;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'ANCI e l'UPI hanno consegnato un documento (Al. Sub B), che è stato condiviso dall'UNCEM, ed hanno richiesto il rinvio dell'espressione dell'intesa sullo schema di decreto in oggetto, evidenziando la mancanza dei presupposti tecnici ed economico-finanziari necessari per l'attuazione della riforma;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha accolto la richiesta di rinvio;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto legislativo concernente "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Zoggia

Enrico La Zoggia

Ministero dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

UAA

Prot. n.

3441/HR

Roma,

20 MAG. 2004

ABI - Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49 Pal Altieri - 00186 ROMA
tel. 066767789 - Fax 066767457

ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Via G. Marconi, 18/20 - 00153 ROMA
tel. 065840422 - Fax 065840407

AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane
Via Bologna, 78 - 00153 ROMA
tel. 06583271 - Fax 0658327210

ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frozza, 70 - ROMA
tel. 06326881 - Fax 063227135

ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
Via F. Baracca, 209 - 50127 FIRENZE
tel. 055374887 - Fax 055375002

ARCI - Associazione Ricreativa Culturale Italiana
Via di Monti di Pietralata, 17 - 00157 ROMA
tel. 06416091/9 - Fax 0641609275

ASSOFORMAZIONE - Conf. Naz. le Enti ed Operat. Formaz.
Centro Direzionale is. F3 - Napoli
tel. 0817347191 - Fax 0817347191

AUSER - Associazione per l'Autogestione dei Servizi e Solidarietà
Via Nizza, 154 - 00198 ROMA
tel. 068440771 - Fax 0684407777

CASA ARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio, 2 - 00153 ROMA
tel. 065781697 - Fax 065755036

CIA - Confederazione Italiana degli Agricoltori
Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 ROMA
tel. 06326871 - Fax 0632687308

CIU - Confederazione Italiana Unionquadri
Via Gramsci, 34 - 00197 ROMA
tel. 063611683/3200427 - Fax 06 3225558

CLAAI - Confederazione delle Libere Ass.ni Artigiane Italiane
Corso Matteotti, 10 - 20136 MILANO
tel. 0683306242 - Fax 066877580

CNA - Conf.ne Naz. le dell'Artig.to e della Piccola e Media Impresa
Via A. Guattani, 13 - 00161 ROMA
tel. 06441881 - Fax 0644249513

COLDIRETTI - Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 ROMA
tel. 0646821 - Fax 064742993

COMPAGNIA DELLE OPERE - Corp. delle Opere non Profit
Via Melchiorre Gioia, 181 - 20125 MILANO
tel. 0267396226 - Fax 0267396230

CONFAGRICOLTURA - Conf.ne Gen. le dell'Agricoltura Italiana
Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 ROMA
tel. 066852203/4 - Fax 0668806908/6879686

CONFAPI - Conf.ne Italiana della Piccola e Media Industria
Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 ROMA
tel. 06690151 - Fax 066791488

CONFARTIGIANATO - Conf.ne Gen. le Italiana dell'Artigianato
Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 0184 ROMA
tel. 06703741 - Fax 0670452188

CONFCOMMERCIO - Conf.ne Gen. le Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi
P.zza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
tel. 065866221/4/366 - Fax 0658330829/233

CONFCOOPERATIVE - Confederazione Cooperative Italiane
Borgo Santo Spirito, 78 - 00193 ROMA
tel. 06680001 - Fax 0668134236

CONFEDIR - Conf.ne Auton. dei Quadri della Funzione Pubblica
Via Arco dei Bianchi, 8 - 00186 ROMA
tel. e Fax 06 68803688

CONFESERCENTI - Conf.ne Italiana Esportanti Attività Com.m. Turistiche e dei Servizi
Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA
tel. 0647251/4745617 - Fax 06 4746886

CONFETRA - Conf.ne Gen. le Italus dei Trasporti e della Logistica
Via Panama, 62 - 00198 ROMA
tel. 068559151 - Fax 06 8415576

CONFINDUSTRIA - Conf.ne gen. le dell'Industria Italiana
Via dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA
tel. 0659031 - Fax 065923713

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONITTARMA - Conf.ne Italiana Armatori

P.zza SS.Apostoli, 56 - 00187 ROMA

tel. 06674811 - Fax 0669783730

CONFSEVIZI - Conf.ne Italiana dei Servizi Pubblici Locali

Via Cavour, 179 a - 00184 ROMA

tel. 06478651/47865219 - Fax 0647865251

COPAGRI - Conf.ne Produttori Agricoli

Via Isouza, 34 - 00198 ROMA

tel. 068543878/907 - Fax 06 8543868

FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani

Via Tevere, 46 - 00198 ROMA

tel. 068415751/2/3/4 - Fax 068560220/8552275

FEDERPESCA - Fed.ne Naz.le delle Imprese di Pesca

Via Euplio de' Cavalieri, 7 - 00198 ROMA

tel. 068554198 - Fax 0685352992

FITUS - Fed.ne Italiana Turismo Sociale

Via Vesalio, 6 c/o CTS

tel. 06441111 - Fax 0644111401

FORUM PERMANENTE TERZO SETTORE

Via di Pietra, 84 - 00186 ROMA

tel. 69799654 - Fax 0669923600

LEGACCOOP - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutuo

Via Guarni, 9 - 00161 ROMA

tel. 06844391 - Fax 0684439406

MO.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano

Via del Casaleto, 400 - 00151 ROMA

Fax 0647481239

UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane

Via di San Sotero, 32 - 00165 ROMA

tel. 0639366729/90 - Fax 06 39375080

ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI:

AGRONOMI E FORESTALI

Via Po, 102 - 00198 ROMA

Fax 068555961

AGENTI DI CAMBIO

Piazza di Pietra, 91/A - 00186 ROMA

Fax 066791877

AGROTECNICI

Via Ravennana, 120 - 47100 FORLI'

Fax 0543795263

ARCHITETTI

Via di Santa Maria dell'Anima, 10 - 00186 ROMA

Fax 066879520

ASSISTENTI SOCIALI

Via Ippolito Nievo, 61 sc.D int.15 - 00153 ROMA

Fax 065800300

ATTUARI

Via Sicilia, 57 - 00187 ROMA

Fax 063236484

AVVOCATI

Ministero della Giustizia

Fax 0697748829

BIOLOGI

Via Isilio, 7 - 00153 ROMA

Fax 0815514922

COMMERCIALISTI

Piazza della Repubblica, 59 - 00185 ROMA

Fax 47863349

CHEMICI

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 ROMA

Fax 47885904

CONSULENTI DEL LAVORO

Viale Cristoforo Colombo, 456 - 00145 ROMA

Fax 065408282

FARMACISTI

Via Palaturo, 75 - 00185 ROMA

Fax 064461463

GEOLOGI

Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 ROMA

Fax 0668807742

GEOMETRI

Via Barberini, 68 - 00187 ROMA

Fax 0648912336

GIORNALISTI

Lungotevere de' Conci, 8 - 00186 ROMA

Fax 0668804084

INFERMIERI

Fax 0432 553091

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

INGEGNERI

Via IV Novembre, 114 - 00187 ROMA

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOLATRI

NOTAI

OSTETRICHE

PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

Via Merulana, 38 - 00185 ROMA

PERITI INDUSTRIALI

Via di San Basilio, 72 - 00187 ROMA

PSICOLOGI

Via G.B. Vico, 29 - 00196 ROMA

RADIOLOGI

RAGIONIERI

Via Paisiello, 24 - 00198 ROMA

SPEDIZIONIERI DOGANALI

Via XX Settembre, 3 - 00187 ROMA

VETERINARI

Via del Tritone, 125 - 00187 ROMA

Fax 06 69767048

Fax 063225818

Fax 063221594-039366226

Fax 067008053

Fax 064820047

Fax 0642008444

Fax 063220076

Fax 0670453329

Fax 068417829

Fax 0642004628

Fax 064744332

Ai Direttori Generali del MIUR:

Dr. Pasquale CAPO

Dr.ssa Maria Domenica TESTA

Dr. Giuseppe COSENTINO

Dr. Silvio CRISCUOLI


Dr.ssa Maria Grazia NARDIELLO

OGGETTO: Incontro sull'attuazione della legge 53 del 28 marzo 2003.

Si comunica che il giorno 8 giugno 2004 alle ore 10,00, nel Salone dei Ministri presso la sede del MIUR di Viale Trastevere 76/a Roma, si terrà un incontro, presieduto dai Sottosegretari di Stato On.le Valentina APREA e Sen. Maria Grazia SILIQUINI, sull'attuazione della legge 53/2003, con particolare riferimento all'assetto del secondo ciclo.

Resta affidata alla valutazione di ciascuna Associazione, Confederazione, Ordine e Collegio professionale in indirizzo la possibilità di intervenire all'incontro in parola.

Si prega comunque di comunicare i nominativi dei partecipanti ai seguenti numeri telefonici 06/58493321-2604 Fax 06/58492716.

Il Capo di Gabinetto


MINISTERO dell'istruzione dell'Università e della Ricerca

VERBALE DEGLI INCONTRI TRA I RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E LE PARTI DATORIALI E GLI ORDINI PROFESSIONALI

Per dare effettività della legge 28 marzo 2003, n. 53 recante la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", il Ministero dell'Istruzione - nei suoi massimi vertici politici, coadiuvati dai rappresentanti della struttura coinvolti nell'attuazione della riforma del sistema scolastico - ha incontrato più volte i rappresentanti delle Confederazioni, delle OO.SS. Scuola, delle Parti Datoriali e degli Ordini professionali.

A partire dal mese di giugno 2003 e fino al mese di giugno 2004, sono stati indetti confronti per discutere con le anzidette Parti sui vari argomenti recati dalla legge di riforma 53/2003.

All'ordine del giorno degli incontri sono stati inseriti i vari punti riguardanti: a) la riforma degli ordinamenti scolastici; b) l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico; c) la valorizzazione professionale del personale docente; d) gli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione; e) gli interventi di sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Gli incontri specifici tra i vertici politici e tecnici del MIUR e la Parti Datoriali e gli Ordini Professionali, per un confronto sugli aspetti

della riforma del sistema di istruzione, si sono svolti secondo il seguente calendario:

- 13 giugno 2003, riunione dedicata ad una informativa complessiva della portata della legge n. 53 del 28 marzo 03.

.....omissis.....

- 17 dicembre 2003, incontro con all'ordine del giorno gli schemi dei provvedimenti legislativi riguardanti gli Standard Formativi.

.....omissis.....

L'8 giugno 2004, il confronto si è svolto sull'attuazione della legge 53/2003 con particolare riferimento all'assetto del secondo ciclo di istruzione.

Nel corso di quest'ultimo incontro, al quale hanno partecipato per:

l'Amministrazione del MIUR:

On.le Aprea , sottosegretario di Stato

Sen Siliquini , sottosegretario di Stato

Avv. Salmini, capo Ufficio legislativo

Dr. Capo, direttore del Dipartimento per l'istruzione

Dr. Cosentino, direttore di personale della scuola

Dr. Criscuoli, direttore degli ordinamenti scolastici

Dr.ssa Nardiello, direttore del post-secondario e dei rapporti con gli enti locali e territoriali

Dr.ssa Testa, direttore delle politiche finanziarie e di bilancio.

e per le parti Datoriali e gli Ordini Professionali, i rappresentanti indicati nell'acclusa nota di convocazione.

L'incontro è stato aperto dai Sottosegretari On.le Aprea e Sen. Siliquini che hanno illustrato l'argomento all'ordine del giorno, con particolare riferimento all'assetto ordinamentale del secondo ciclo di istruzione e formazione ed introduzione nel predetto assetto dell'alternanza scuola/lavoro.

..... in merito al nuovo la complessità e le peculiarità della materia, anche nella parte riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola/lavoro.

In particolare si è osservato che le istituzioni scolastiche devono progettare ed attuare - sulla base di apposite convenzioni con le imprese e con le associazioni rappresentative - percorsi formativi per gli studenti in alternanza scuola/lavoro, cui possono accedere i ragazzi dal 15° al 18° anno di età, sia che frequentino il sistema dei licei che il sistema di istruzione e formazione professionale.

Tali percorsi sono attivati per utilizzare a fini educativi e formativi il potenziale presente nel sistema imprenditoriale e per avvicinare gli studenti al mondo produttivo, attraverso esperienze legate al fare e all'agire, che facciano conoscere la realtà aziendale e permettano di coniugare gli studi con attività proprie del mondo del lavoro. In tal modo è possibile realizzare modelli e forme di integrazione tra apprendimenti scolastici ed esperienze assistite nel campo delle attività produttive e lavorative.

Il dibattito che ne è seguito, dove sono intervenuti quasi tutti i rappresentanti delle Parti Datoriali e gli Ordini Professionali ha messo in evidenza innanzitutto significativi apprezzamenti per il metodo adottato dall'Amministrazione del Miur nel tenere aperti tavoli permanente di confronto tecnico-politico per dibattere tutti i temi relativi all'attuazione della riforma introdotta con la legge 53/2003.

In secondo luogo - nel sottolineare la necessità di arrivare in tempi brevi alla definizione del quadro ordinamentale del secondo ciclo nonché alla definitiva emanazione del decreto legislativo sull'alternanza scuola/lavoro - i rappresentanti delle Parti Datoriali e degli Ordini professionali intervenuti, avendo constatato che gli argomenti dibattuti necessitavano di ulteriori approfondimenti si sono riservati di far pervenire successivamente le osservazioni sulle quali l'Amministrazione si è riservata un attento esame ai fini di un eventuale accoglimento nello schema di provvedimento.

Il Prolungamento di Tempo
On. Valteriano Spina
